



IAIC



DGBIC



CREDA

# DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

FONDATA E DIRETTA DA

Alberto M. Gambino

COMITATO DI DIREZIONE

Valeria Falce, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino,  
Giorgio Resta, Salvatore Sica

8 luglio 2020

---

Disciplina romana della schiavitù ed intelligenza artificiale odierna.  
Spunti di comparazione

Lorenzo Franchini

---

COMITATO SCIENTIFICO

Guido Alpa, Fernando Bocchini, Giovanni Comandè, Gianluca Contaldi,  
Vincenzo Di Cataldo, Giorgio Floridia, Gianpiero Gamaleri, Gustavo Ghidini,  
Andrea Guaccero, Mario Libertini, Francesco Macario, Roberto Mastroianni,  
Giorgio Meo, Cesare Mirabelli, Enrico Moscati, Alberto Musso, Luca Nivarra,  
Gustavo Olivieri, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Giuliana Scognamiglio,  
Giuseppe Sena, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini

E

Margarita Castilla Barea, Cristophe Geiger, Reto Hilty, Ian Kerr, Jay P. Kesan,  
David Lametti, Fiona MacMillan, Maximiliano Marzetti, Ana Ramalho,  
Maria Páz Garcia Rubio, Patrick Van Eecke, Hong Xue

La rivista è stata fondata nel 2009 da Alberto M. Gambino ed è oggi pubblicata dall'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) sotto gli auspici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC) e dell'Università Europea di Roma con il Centro di Ricerca di Eccellenza del Diritto d'Autore (CREDA). Tutti i diritti sono dell'IAIC.

### **Comitato dei Valutazione Scientifica**

EMANUELA AREZZO (Un. Teramo), EMANUELE BILOTTI (Un. Europea di Roma), FERNANDO BOCCHINI (Un. Federico II), ROBERTO BOCCHINI (Un. Parthenope), ORESTE CALLIANO (Un. Torino), LOREDANA CARPENTIERI (Un. Parthenope), LUCIANA D'ACUNTO (Un. Federico II), VIRGILIO D'ANTONIO (Un. Salerno), FRANCESCO DI CIOMMO (Luiss), PHILIPP FABBIO (Un. Reggio Calabria), MARILENA FILIPPELLI (Un. Tuscia), CESARE GALLI (Un. Parma), MARCO MAUGERI (Un. Europea di Roma), ENRICO MINERVINI (Seconda Un.), MARIA CECILIA PAGLIETTI (Un. Roma Tre), ANNA PAPA (Un. Parthenope), ANDREA RENDA (Un. Cattolica), ANNARITA RICCI (Un. Chieti), FRANCESCO RICCI (Un. LUM), GIOVANNI MARIA RICCIO (Un. Salerno), CRISTINA SCHEPISI (Un. Parthenope), BENEDETTA SIRGIOVANNI (Un. Tor Vergata), GIORGIO SPEDICATO (Un. Bologna), ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI (Un. Sannio), RAFFAELE TREQUATTRINI (Un. Cassino), DANIELA VALENTINO (Un. Salerno), FILIPPO VARI (Un. Europea di Roma), ALESSIO ZACCARIA (Un. Verona).

### **Norme di autodisciplina**

1. La pubblicazione dei contributi sulla rivista "Diritto Mercato Tecnologia" è subordinata alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione o del Comitato Scientifico e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo. I contributi in lingua diversa dall'italiano potranno essere affidati per il referaggio ai componenti del Comitato Scientifico Internazionale. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità circa la pubblicazione.

2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.

3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.

4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il Comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio.

La Rivista adotta un Codice etico e di buone prassi della pubblicazione scientifica conforme agli standard elaborati dal Committee on Publication Ethics (COPE): Best Practice Guidelines for Journal Editors.

### **Comitato di Redazione – [www.dimt.it](http://www.dimt.it) – [dimt@unier.it](mailto:dimt@unier.it)**

ALESSANDRO ALBANESE GINAMMI, MARCO BASSINI, CHANTAL BOMPREZZI, FRANCESCA CORRADO, CATERINA ESPOSITO, GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE, FERNANDA FAINI, MONICA LA PIETRA, SILVIA MARTINELLI, DAVIDE MULA (Coordinatore), ALESSIO PERSIANI, ROSARIA PETTI, MARTINA PROVENZANO (Vice-Coordinatore), MATILDE RATTI, CECILIA SERTOLI, SILVIA SCALZINI, ANDREA STAZI (Coordinatore)

### **Sede della Redazione**

Accademia Italiana del Codice di Internet, Via dei Tre Orologi 14/a, 00197 Roma, tel. 06.3083855, fax 06.3070483, [www.iaic.it](http://www.iaic.it), [info@iaic.it](mailto:info@iaic.it)

DISCIPLINA ROMANA DELLA SCHIAVITÀ  
ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE ODIERNA.  
SPUNTI DI COMPARAZIONE\*

**Lorenzo Franchini**

Università Europea di Roma

**SOMMARIO:** 1. Il parallelismo. Profilo giuridico – 2. Il parallelismo. Profilo socio-economico – 3. Cose o persone? – 4. L'attività giuridicamente rilevante. I comportamenti leciti – 5. L'attività giuridicamente rilevante. I comportamenti illeciti

### 1. Il parallelismo. Profilo giuridico

L'idea che una disciplina<sup>1</sup> delle odierne macchine intelligenti possa trarre spunto da quella anticamente elaborata in materia di schiavitù<sup>2</sup> è significati-

---

\* Il presente saggio riproduce, con modifiche, il contenuto della relazione dal titolo "Soggettività delle macchine: spunti dalla schiavitù nel diritto romano e medievale", tenuta il 22 maggio 2020 nell'ambito del Master su "Intelligenza artificiale: diritto ed etica delle tecnologie emergenti", diretto dal prof. A.M. Gambino.

<sup>1</sup> Intendendosi per detta disciplina, in questa sede, non un qualche *ius conditum* già in qualche modo applicabile, ma un *ius condendum* che tenga eventualmente conto delle indicazioni promananti da un'esperienza storica tornata ad essere inaspettatamente attuale. L'avvertenza, che non ci prefiggiamo di indagare - almeno noi - lo stato del diritto vigente come tale, ci pare da subito davvero indispensabile, anche perché proprio in questo riteniamo che consista la cifra sperabilmente originale del nostro lavoro.

<sup>2</sup> La letteratura romanistica esistente sul tema è sterminata. Per una rassegna essenziale vedi qui ad esempio W.W. BUCKLAND, *The Roman Law and Slavery*, Cambridge, 1908; W.L. WESTERMANN, *The Slave System of Greek and Roman Antiquity*, Philadelphia, 1955; C.W. WESTRUP, *Some Notes on the Roman Slave in Early Times*, Copenhagen, 1956; O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma, 1976; A. WATSON, *Roman Slave Law*, Baltimore, 1987; S. SCIORTINO, *Studi sulle liti di libertà nel diritto romano*, Torino, 2009; F. REDUZZI MEROLA, *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*<sup>2</sup>, Napoli, 2010; R. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Torino, 2012; M. SILVER, *Autonomous Slaves in Greco-Roman Legal and Economic History*, in *Legal Roots*, 3, 2014, pp. 233 ss.; D.V. PIACENTE, *Aspetti giuridici della schiavitù nella Roma imperiale*, in *Iuris Antiqui Historia*, 11, 2019, pp. 149 ss.; vedi anche, a beneficio del lettore non specificamente dedito alla

vamente emersa nell'ambito della riflessione che, sul tema, è stata condotta da studiosi per lo più diversi dai giusromanisti<sup>3</sup>. Ciò, perché uno *status*, quale è quello servile, che giustamente consideravamo del tutto superato dal corso della storia, sembra potenzialmente attagliarsi assai bene a quelle “intelligenze”, *artificiali*, che come gli schiavi di un tempo – “intelligenze”, per altro verso, *naturali* - sono da ritenersi *cose*, prive dunque di personalità giuridica<sup>4</sup>, ma certo in grado di svolgere attività idonee a produrre effetti rilevanti sul piano del diritto. Ma in capo a chi?: questo è il punto.

---

storia del diritto, tra i più esemplari testi di carattere istituzionale, M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, pp. 78 ss., sotto più volte richiamato.

<sup>3</sup> Si vedano soprattutto U. PAGALLO, *The Law of the Robots. Crimes, Contracts, and Torts*, Dordrecht, 2013, pp. 42, 82, 102 ss., 113, 137 s., 152 ss., 158, 163, 170; L. FLORIDI, *Roman Law offers a better Guide to Robot Rights than sci-fi*, in *Financial Times*, 22 febbraio 2017, p. 12, nonché nell'intervista concessa a A.D. SIGNORELLI, *L'etica delle intelligenze artificiali*, in *Le macchine volanti*, 2017; U. RUFFOLO, *Le responsabilità da artificial intelligence, algoritmo e smart product: per i fondamenti di un diritto dell'intelligenza artificiale self-learning*, pp. 95, 99; ID., *Intelligenza Artificiale ed automotive: veicoli self-driving e driverless e responsabilità*, pp. 156 ss.; ID., *La “personalità elettronica”*, pp. 213 ss., spec. 214 s., 217 s., 220, 224, 226 s., 231, tutti pubblicati nel sontuoso volume *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020, curato dallo stesso Ruffolo ed ultimamente recensito da M. ASCIONE, *L'intelligenza artificiale come lo schiavo di Roma antica*, in *Corriere della Sera*, 11 ottobre 2020, p. 37. Ma vedi anche per esempio G. TADDEI ELMI, *Soggettività artificiali e diritto*, in *Altalex*, 2004, § 4.1; M. SCIALDONE, *Il ritorno della schiavitù nell'era dei robot? Una tesi suggestiva*, in *Il diritto dei robot*, 2017; N. BUSTO, *La personalità elettronica dei robot: logiche di gestione del rischio tra trasparenza e fiducia*, in *Cyberspazio e diritto*, 3, 2017, pp. 500 ss.; P.F. ZARI, *Intelligenza artificiale ed entropia legislativa. Profili, diagnosi e rimedi giuridici del mondo dei robot*, in *Cyberlaws*, 2018, testo e note 107-108; A. BONALDO - G. CUGINI, *Intelligenza artificiale: responsabilità nella progettazione e utilizzo di sistemi. Analisi della tematica e riflessi legali, fiscali ed etici*, in *Diritto tributario internazionale e dell'UE*, 2020, p. 39, nota 1.

Per il momento gli studiosi di diritto romano - pur per altri versi attenti alle opportunità offerte dagli strumenti più avanzati di ricerca: vedi ad esempio, per tutti, N. PALAZZOLO, *'IVS' e 'TEXNH'. Dal diritto romano all'informatica giuridica*, I-II, a cura di F. Arcaria e P. Sciuto, Torino, 2008 - sembrano aver affrontato l'argomento oggetto del nostro studio in contributi di tipo soprattutto divulgativo (vedi per esempio E. CANTARELLA, *Chi paga i danni di un robot? La risposta è nell'antica Roma*, in *Corriere della Sera*, 24 febbraio 2017, p. 25; F. PROCCHI, intervistato da T. STRAMBI, *I robot sono i nuovi schiavi, parola di giuristi*, in *Quotidiano.net*, 7 maggio 2019), il che comunque la dice lunga circa le implicazioni attuali del tema dibattuto.

<sup>4</sup> Le categorie di “personalità”, o “capacità”, “giuridica” e di “capacità d'agire” nascono, come noto, dalla riflessione della dogmatica moderna, ma sono in concreto applicabili anche allo studio del diritto romano, trovando in qualche modo rispondenza nella teoria

## 2. Il parallelismo. Profilo socio-economico

Anche sul piano socio-economico, nelle varie fasi storiche in cui si articola l'esperienza romana<sup>5</sup>, è a nostro avviso ravvisabile un parallelismo tra l'utilizzo che venne fatto degli schiavi e quello che, oggi o in un prossimo futuro, è pensabile venga fatto di quei moderni schiavi che sono i robot<sup>6</sup>.

Vi fu una servitù domestica, la sola conosciuta nell'epoca romana arcaica, e che non scomparve mai del tutto, la quale vedeva gli schiavi vivere sotto lo stesso tetto dei padroni e dei loro congiunti, in un rapporto che diventava financo "familiare"<sup>7</sup>: ed ormai non solo nei romanzi e film di fantascienza si sta delineando il profilo dei robot di casa.

Vi fu poi la servitù dell'epoca delle grandi conquiste, allorché le migliaia e migliaia di nemici fatti prigionieri, persa la libertà<sup>8</sup>, erano condotti sui

---

degli *status* (*libertatis, civitatis, familiae*). Per un approfondimento, più strettamente inerente alle questioni di cui ci stiamo occupando, vedi in particolare *infra*, § 3 e nota 23; ma vedi fin d'ora per esempio M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., pp. 73 ss.

<sup>5</sup> Il fenomeno della servitù romana è stato abbondantemente studiato, come è ovvio, da un punto di vista anche non giuridico, attento alla condizione di vita degli schiavi, all'importanza economica e sociale delle diverse funzioni cui assolvevano, ai modi di produzione propri dei vari periodi storici. Ci sia qui consentito richiamare, tra gli innumerevoli contributi scritti sul tema, quanto meno per esempio J. VOGT, *L'uomo e lo schiavo nel mondo antico*, trad. it., Roma, 1969; M.I. FINLEY, *Ancient Slavery and Modern Ideology*, London, 1980; A. WATSON, *Roman Slave*, cit.; S. BUSSI, *Economia e demografia della schiavitù in Asia Minore ellenistico-romana*, Milano, 2001; J. ANDREAU - R. DESCAT, *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, trad. it., Bologna, 2009; R. ORTU, *Schiavi*, cit.; M. SILVER, *Autonomous Slaves*, cit., pp. 233 ss.; D.V. PIACENTE, *Aspetti*, cit., pp. 150 ss.; vedi anche M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., pp. 73 ss., con considerazioni introduttive comunque di ampio respiro. A tali autori rinviamo anche a conferma ed integrazione di quanto immediatamente seguirà, nel testo.

<sup>6</sup> Si noti che questa espressione deriva dal ceco *robota* e dall'antico slavo ecclesiastico *rabota*, ambedue significanti "servitù", "lavoro servile": cfr. voce *Robot*, in *DELI - Dizionario etimologico della lingua italiana*<sup>2</sup>, Zanichelli, Bologna, 1999, p. 1404, e in <http://www.treccani.it/vocabolario/robot>; vedi anche per esempio P.F. ZARI, *Intelligenza*, cit.

<sup>7</sup> Ricordiamo che in età arcaica, secondo quanto risulta dalla stessa legge delle XII tavole (Tab. 5.4; 5.5; 5.8; cfr. Gai 1.111), il termine *familia* significava l'intera compagine patriarcale, comprensiva anche del patrimonio e quindi dei *servi*, dai quali altri sottoposti come i figli venivano non a caso distinti con il denominarli anche *liberi*.

<sup>8</sup> La prigionia di guerra, o *captivitas*, insieme alla nascita da madre schiava, era la principale causa di schiavitù: cfr. *infra*, § 3; vedi fin d'ora per esempio M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., pp. 89 ss.; L. D'AMATI, '*Civis ab hostibus captus*'. *Profili del regime classico*, Milano, 2004.

campi di lavoro dei grandi latifondisti, ove vivevano in condizioni di grave sfruttamento, senza alcun rapporto diretto col *dominus*: una schiavitù che potremmo definire “di massa”, sicuramente idonea ad evocare scenari in cui un gran numero di macchine intelligenti, adoperate “in serie”, vengono destinate dal capitalismo mondiale a lavorare nei grandi stabilimenti industriali<sup>9</sup>.

Non che mancasse, nell’antica Roma, il lavoro specializzato, a carattere artigianale o intellettuale<sup>10</sup>. Figure come quelle dello schiavo orafo ovvero precettore potrebbero trovare risponderne calzanti in intelligenze artificiali specificamente programmate per una mansione particolare, simile a non molte altre. Ciò, per non dire del servo affarista o imprenditore o buon amministratore che, come vedremo<sup>11</sup>, ricorrendo talune circostanze, poteva essere preposto dal *dominus* alla gestione di singoli rami della sua attività o segmenti del suo patrimonio: il che è immaginabile avvenga, in un futuro non troppo lontano, anche con il contributo di macchine e androidi.

Persino certa condizione paraservile, che nel periodo del tardo impero caratterizzava alcune persone, necessariamente legate ad un luogo di lavoro (come la terra, nel caso dei *coloni*)<sup>12</sup> o ad un mestiere (come nel caso dei c.d.

---

<sup>9</sup> Pur se in modo un po’ fantasioso, si può azzardare un altro paragone, tra le grandi ribellioni, o rivolte, o addirittura guerre servili, realmente verificatesi, come ad esempio quella famosissima di Spartaco, e le ribellioni delle macchine all’uomo descritte dai romanzi e film di fantascienza, siano esse attribuibili ad un solo individuo (si pensi ad Hall 9000 di *2001: Odissea nello spazio* scritto da A.C. Clarke e diretto, nella trasposizione cinematografica, da S. Kubrik) o, assai più spesso, a moltitudini di robot.

<sup>10</sup> Vedi per esempio M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., p. 79; J. ANDREAU - R. DESCAT, *Gli schiavi*, cit., pp. 101 ss.; vedi anche, per un interessante approfondimento sulla figura di schiavi artisti, per esempio F. LUCREZI, *Pictores servi*, in *Opus*, 3, 1984, pp. 85 ss.

<sup>11</sup> *Infra*, § 4. Ma vedi fin d’ora per esempio A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo “manager” in Roma antica (II sec. a.C.-II sec. d.C.)*, Milano, 1984.

<sup>12</sup> Sul colonato, preludio alla c.d. servitù della gleba, istituto caratterizzante l’esperienza medievale, vedi qui ad esempio, per tutti, A. MARCONE, *Il colonato del Tardo Impero un mito storiografico?*, in *Athenaeum*, 63, 1985, pp. 513 ss.; ID., *Il colonato tardoantico nella storiografia moderna*, Como 1988; ID., *Il problema della dipendenza agraria e l’origine del colonato tardoantico*, in *Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana*, X. In onore di A. Biscardi, Napoli, 1995, pp. 435 ss.; A. KOPEV, *The Late Roman Colonus as ‘persona iuris alieni’*, in *Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana*, XVIII. In onore di R. Martini, Roma, 2012, pp. 305 ss.; F. AMARELLI, *Colonato*, in *Atti dell’Accademia romanistica costantiniana*, XXII. *Questioni della terra: società, economia, normazioni, prassi*. In onore di M. Bianchini, a cura di C. Lorenzi e M. Navarra, Napoli, 2017, pp. 57 ss.

corporati)<sup>13</sup>, è tale da avvicinarsi a quella che, per disposizione contrattuale o di legge, eventualmente connoterebbe robot non utilizzabili, neppure da un ipotetico avente causa, fuori da determinati contesti, specie aziendali.

### 3. Cose o persone?

Sul piano strettamente giuridico la condizione dello schiavo<sup>14</sup> è quella di una cosa, non di una persona: egli è non soggetto, bensì oggetto di rapporti giuridici, ed in particolare del diritto di proprietà, si tratti di proprietà pubblica o - caso più frequente - privata. Basti solo pensare che in guerra gli schiavi si acquistano per occupazione, facendo i prigionieri parte del bottino<sup>15</sup>, e che d'altra parte il padrone della schiava ne acquista il figlio neonato in quanto mero *frutto* di questa<sup>16</sup>; e che l'essere il servo *fugitivus* (ossia, tenden-

---

<sup>13</sup> Sul regime, altrettanto vincolistico, delle *corporationes* professionali, che oltretutto conculcava in un modo che è stato giustamente definito «spaventevole» (vedi AMBROSINO, *La libertà d'associazione nell'esperienza storica romana*, in *Bollettino della Scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale dell'Università di Trieste*, 1, 1954, p. 3), la libertà d'associazione, intesa anche come libertà di non associarsi, basti rinviare, in questa sede, agli ancora attuali studi di G.M. MONTI, *Lineamenti di storia delle corporazioni*, I, Bari, 1931, pp. 55 ss, 62 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto associativo romano*, Bari, 1938, pp. 387 ss., 463; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, in *Artigianato e tecnica nella società dell'alto medioevo occidentale*, I, Spoleto, 1971, pp. 134 ss..

<sup>14</sup> In merito a questa, “staticamente” considerata, ossia con lo schiavo oggetto di studio come una qualsiasi *res* fra le altre, vedi la dottrina citata alla nota 2; vedi ancora qui, per esempio, A. WATSON, *Roman Slave*, cit., pp. 46 ss.; M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., pp. 80 ss.; D.V. PIACENTE, *Aspetti*, cit., pp. 149 ss.

<sup>15</sup> All'inizio essi entravano a far parte del patrimonio del soldato occupante, mentre in epoca più avanzata fu sancita la regola che sarebbero stati acquisiti da *populus Romanus* - il che spiega l'abbondanza di servi pubblici, a Roma -, anche se spesso venivano messi all'asta e comprati dai privati già in zona d'operazioni. L'argomento del bottino di guerra non può essere certo approfondito in questa sede: per tutti, vedi ad esempio I. SHATZMAN, *The Roman General's Authority over Booty*, in *Historia*, 21, 1972, p. 177; F. BONA, voce *Preda bellica*, in *ED*, 34, Milano, 1985, pp. 911 ss.; cfr., peraltro, ad esempio N. LENSKI, *'Servi publici' in late Antiquity*, in *Die Stadt in der Spätantike. Niedergang oder Wandel?*, ed. J.U. Krause - C. Witschel, Stuttgart, 2006, pp. 335 ss.

<sup>16</sup> Per la verità nel II secolo a.C. i giuristi romani ebbero molto a discutere se il c.d. *partus ancillae*, nato da madre attualmente oggetto di usufrutto, fosse da attribuirsi all'usufruttuario, in applicazione del regime generale in materia di *res*, od eccezionalmente

te alla fuga) viene considerato sui mercati un vizio occulto della *res*<sup>17</sup>; e che chi uccide lo schiavo altrui ne risponde, in base alla famosa legge Aquilia, a titolo di danneggiamento, non certo di omicidio<sup>18</sup>.

Dal diritto romano ci proviene dunque l'indicazione che non è pensabile che vi sia un'"intelligenza" al servizio di qualcuno che non ne sia il proprietario, il quale come tale potrà esercitare tutte le ben note facoltà inerenti al suo diritto, assoluto, sulla cosa, al limite anche quella di abusarne o di distruggerla<sup>19</sup>.

Tuttavia, col passar del tempo, per l'incidenza di convinzioni morali e religiose sempre più diffuse, si arrivò a vietare al proprietario di maltrattare gravemente ovvero di mettere a morte il proprio schiavo senza ragione, adottandosi nei suoi confronti misure che andavano dalla perdita del diritto all'applicazione di vere e proprie sanzioni penali<sup>20</sup>.

Ora, è immaginabile che anche per le macchine intelligenti, attraverso una legislazione speciale, possano essere introdotti limiti - più o meno pene-

---

al proprietario della donna. Su questa, ed altre celebri *quaestiones*, inerenti al tema, vedi per esempio, ultimamente, V. DI NISIO, *'Partus vel Fructus'. Aspetti giuridici della filiazione 'ex ancilla'*, Napoli, 2018, con ampio richiamo della letteratura precedente.

<sup>17</sup> Cfr. per esempio R. ORTU, *'Aiunt aediles...'. Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto 'de mancipiis emundis vendundis'*, Torino, 2008, pp. 205 ss.; vedi anche, da ultimo, significativamente, U. RUFFOLO, *Le responsabilità*, cit., p. 99.

<sup>18</sup> Era in particolare dedicato alla fattispecie dell'uccisione dello schiavo il primo capitolo della *lex Aquilia*: vedi D. 9.2.2.pr.; cfr. ad esempio, per tutti, F. LUCREZI, *L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'*, I, Torino, 2001; G. VALDITARA, *Damnum iniuria datum*<sup>2</sup>, Torino, 2005, spec. pp. 8 ss.

<sup>19</sup> È noto che la proprietà è stata descritta (dai medievali) mediante un'estensione della definizione romana d'usufrutto (per cui vedi D. 7.1.1), e quindi come un *ius utendi, fruendi, abutendi*, ove è proprio quest'ultima facoltà a differenziarla dalle più limitate prerogative dell'usufruttuario, sempre tenuto a *salvare substantiam rerum*.

<sup>20</sup> A conferma ed integrazione di questo assunto, e per un'esatta ricognizione delle fonti su cui esso si fonda, vedi, oltre agli autori indicati *supra*, alla nota 2, per esempio M. TALLAMANCA, *Istituzioni*, cit., pp. 80 ss.; N. LENSKI, *Constantine and Slavery: 'libertas' and the fusion of Roman and Christian Values*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XVIII, a cura di S. Giglio, Roma, 2012, pp. 235 ss. Ciò, anche in merito all'influsso esercitato da quelle correnti umanitarie, di ispirazione per lo più stoica e poi cristiana, che in età imperiale imposero migliori condizioni di trattamento nei confronti degli schiavi (incolpevoli di alcunché). Vedi ancora, da ultimo, U. RUFFOLO, *La "personalità"*, cit., pp. 214, 220 s., con considerazioni molto calzanti sulla tutela progressivamente accordata ai sottoposti contro il feroce esercizio del *ius vitae ac necis* e sulla lenta emersione della natura umana come valore comune.

tranti, a seconda dei casi - al diritto del proprietario, a salvaguardia di interessi pubblici, da definirsi *lato sensu* etici<sup>21</sup>, ma in realtà più che altro tecnico-scientifici.

Certo, da questo punto di vista molto potrebbe dipendere dal livello di sofisticatezza dell'intelligenza in questione, dal fatto che possa esserle riconosciuta una più o meno spiccata specificità, individualità. Del resto, è anche in base a questo genere di considerazioni che, nell'esperienza romana, il *dominus* poteva liberamente determinarsi, tramite le c.d. manomissioni, a liberare lo schiavo, facendogli così acquisire, con effetti *inter vivos* o *mortis causa*, lo *status* di soggetto di diritti<sup>22</sup>.

La dottrina moderna ha lungamente discusso se anche alle intelligenze artificiali possa essere in prospettiva riconosciuta una loro propria soggettività, pervenendo a soluzioni assai differenti l'una dall'altra<sup>23</sup>. I Romani a un

---

<sup>21</sup> Per un'evenienza simile, sempre in simmetria tra l'esperienza romana e quella attuale, U. RUFFOLO, *La "personalità"*, cit., p. 231, avvicina il senso di *pietas* sviluppatosi verso gli antichi schiavi a moderne istanze tecno-etiche. Del resto di "etica", nell'ambito del dibattito sulle tecnologie emergenti, pur nella diversità delle posizioni prese, ci si è sempre meritevolmente occupati (per tutti, vedi ad esempio, tra i più recenti, M. IASELLI, *Problemi etici e giuridici della robotica*, in *Pluris*, 12 aprile 2016; L. FLORIDI - A.D. SIGNORELLI, *L'etica*, cit.; A. POLLÌ, *Intelligenza artificiale. Etica e IA: un connubio difficile?*, in *Prisma*, 2017, che a sua volta richiama Floridi; S. TAFARO, *Riflessioni sulle intelligenze artificiali. Neutralità della rete*, in *Diritto@Storia*, 15, 2017, e soprattutto D.J. GUNKEL, *Robot Rights*, Cambridge, 2018, con ulteriore ampia rassegna bibliografica; cfr. per esempio G. TADDEI ELMÌ, *I diritti dell'intelligenza artificiale tra soggettività e valore: fantadiritto o 'ius condendum'?*, in *Il meritevole di tutela*, Milano, 1990, pp. 685 ss.; ID., *Soggettività*, cit.; H. PUTNAM, *I robot: macchine o vita creata artificialmente?*, in *Mente, Linguaggio e realtà*, trad. it., Milano, 1987, pp. 416 ss.; L. LOMBARDI VALLAURI, *Riduzionismo e oltre*, Padova, 2002, pp. 35 ss.; *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, cit., con particolare riferimento alla Parte I del volume, ove ampio richiamo di tutta la letteratura precedente); ma va ribadito che qui eventualmente si tratterebbe delle implicazioni morali dei comportamenti tenuti verso l'intelligenza artificiale.

<sup>22</sup> Riguardo alle *manumissiones* - dalle tre più antiche conosciute dal *ius civile* (*vindicta*, *censu* e *testamento*) a quelle di più recente introduzione - vedi per esempio A. WATSON, *Roman Slave*, cit., pp. 23 ss.; M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., p. 92 ss.; P.M. LÓPEZ BARRIA DE QUIROGA, *Historia de la manumisión en Roma. De los orígenes a los Severos*, Madrid, 2007; vedi anche la letteratura generalmente ricordata *supra*, alla nota 2.

<sup>23</sup> Per una rassegna di sintesi, vedi G. TADDEI ELMÌ, *Soggettività*, cit., spec. § 3-4; cfr. per esempio U. PAGALLO, *The Law*, cit., spec. pp. 152 ss.; M. SCIALDONE, *Il diritto dei robot: la regolamentazione giuridica dei comportamenti non umani*, in *DIMT*, 2016; N. BUSTO, *La personalità*, cit., pp. 499 ss.; P.F. ZARI, *Intelligenza*, cit.; P. MORO, *Macchine*

certo punto avvertirono i rischi cui sarebbe andata incontro una società riempitasi di schiavi liberati, i c.d. *liberti*, e l'imperatore Augusto pensò bene di far approvare leggi limitative delle *manumissiones*<sup>24</sup>: forse anche la scelta di popolare il mondo di androidi, dotati di una loro autonomia nel campo giuridico ed economico, potrebbe rivelarsi rischiosa per il genere umano, secondo l'ammonizione già lanciata da qualcuno<sup>25</sup>.

Ad ogni modo, sulla base dell'esperienza romana dovremmo dire che una decisione simile non potrebbe essere di volta in volta adottata se non con il consenso di colui che meglio di ogni altro conosce il concreto funzionamento della macchina, ossia di chi l'ha con sé in proprietà.

Altre figure, quali ad esempio quella dell'odierno programmatore o del produttore, non si prestano ad un'opera di comparazione, almeno in via generale, come avremo modo di vedere nel prosieguo.

---

come noi. *Natura e limiti della soggettività robotica*, in *Intelligenza artificiale. Il diritto*, cit., pp. 45 ss.; U. RUFFOLO, *La "personalità"*, cit., pp. 213 ss. Bisogna peraltro osservare che il dibattito è stato notevolmente ravvivato, negli ultimi anni, da una Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2017 (vedi in proposito [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_IT.html)), recante norme di diritto civile sulla robotica, ed in particolare sulla responsabilità (cfr. *infra*, § 4 e nota 39, con ulteriore bibliografia), ma nella quale si fa addirittura uso di espressioni come "persone elettroniche", "personalità elettronica".

Noi, per parte nostra, aggiungeremmo che la scienza del diritto non ha mai considerato insuperabili gli ostacoli a riconoscere soggettività ad entità diverse dalle persone fisiche, si voglia fondato questo riconoscimento su di una finzione, secondo la concezione savi-gnyana, ovvero addirittura sulla realtà, secondo la concezione gierkiana (nel qual ultimo caso un'operazione del genere, se riferita alle intelligenze artificiali, presupporrebbe in qualche modo il raggiungimento da parte di esse di stati di coscienza, volontà e autodeterminazione di carattere simil-umano).

<sup>24</sup> Alludiamo, rispettivamente, alla *lex Fufia Canina* del 2 a.C. e alla *lex Aelia Sentia* del 4 d.C. Vedi ancora gli autori riportati *supra*, alla nota 22, con le fonti da essi richiamate; vedi anche qui, per esempio, C. VENTURINI, *Sulla legislazione augustea in materia di "manumissiones"*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, V, Napoli, 1984, pp. 2455 ss.

<sup>25</sup> Trattasi di S. HAWKING: vedi R. CELLAN-JONES, *Stephen Hawking warns artificial intelligence could end mankind*, in *BBC*, 2 dicembre 2014; cfr. per esempio L. FLORIDI, in A.D. SIGNORELLI, *L'etica*, cit.; U. RUFFOLO, *Le responsabilità*, cit., p. 93.

#### 4. L'attività giuridicamente rilevante. I comportamenti leciti

Veniamo ora all'attività dello schiavo, cominciando da quella lecita, negoziale, contrattuale. Egli infatti, pur non possedendo capacità giuridica, può tuttavia considerarsi capace in qualche modo d'agire, ed in particolare di acquistare per il *dominus*, quasi fosse una sua *longa manus*<sup>26</sup>.

Questo è infatti il principio generale che ispira l'intera materia<sup>27</sup>, ossia che tramite il suo sottoposto un *civis Romanus* può soltanto arricchire il suo patrimonio (di beni e di crediti), e non depauperarlo, tanto che se per esempio il servo conclude un contratto a prestazioni corrispettive sorgerà un'obbligazione valida solo a carico del terzo verso il padrone dello schiavo e non quella reciproca (considerata mera *obligatio naturalis*<sup>28</sup>, non coercibile). Si tratta certamente di una regola discutibile, tale oltretutto da dar vita alla pratica anomala di negozi che noi oggi chiameremmo "claudicanti"<sup>29</sup>, e che avrebbe potuto essere teoricamente sostituita da un'altra regola, che negasse ogni validità agli atti compiuti dal *servus*. Ma molto chiaro voleva essere evidentemente il monito lanciato dai giuristi romani ai consociati: nessuno si metta a fare affari con il sottoposto di qualcun altro, fuori dai casi in cui esista un'autorizzazione in tal senso, perché altrimenti lo farà a proprio rischio e pericolo.

---

<sup>26</sup> Significativamente, ad indicare il mezzo tecnologico in rapporto alla persona che ne fa uso, adottano il termine - perfettamente aderente alla nostra impostazione - di "protesi" diversi esperti (quali ad esempio McLuhan, Postman, Berenson, Vincent, Gamaleri), secondo quanto fattomi notare, in una corrispondenza privata, dallo stesso autorevole prof. G. Gamaleri, che ringrazio per i molti stimoli offerti alla mia riflessione.

<sup>27</sup> A conferma, vedi Gai 2.86-87; cfr. ad esempio, per tutti, A. WATSON, *Roman Slave*, cit., pp. 102 ss.; M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., p. 84; D.V. PIACENTE, *Aspetti*, cit., pp. 154 ss.

<sup>28</sup> L'obbligo assunto per il tramite di un sottoposto costituiva anzi, nell'esperienza romana, il paradigma di obbligazione naturale, sprovvista di azione civile, ma sempre tutelata, quanto meno, con la *soluti retentio*. In proposito, vedi per esempio M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., pp. 527 ss.; L. DI CINTIO, *Natura debere*. *Sull'elaborazione giurisprudenziale romana in tema di obbligazione naturale*, Soveria Mannelli, 2009.

<sup>29</sup> Sulla categoria dei negozi claudicanti, in quanto applicabile allo studio del diritto romano, vedi anche per esempio F. PERGAMI, *Quod initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere*. *Studi sull'invalidità e sulla sanatoria degli atti negoziali nel sistema privatistico romano*, Torino, 2012, pp. 86 ss.

C'è da chiedersi quanto plausibile sia l'applicazione di una simile disciplina anche alle macchine, che fra l'altro notoriamente hanno, sul piano tecnico, una notevole attitudine all'incasso di denari<sup>30</sup> a favore del proprio titolare. Ma è forse meglio indagare quale sia, per il diritto romano, l'ambito in cui per intervento del pretore si arrivò ad ammettere che gli schiavi entrassero nel traffico economico e giuridico senza rischi per nessuno, con pieno riconoscimento della efficacia - bilaterale - dell'attività da essi esplicata, quasi fossero dei "rappresentanti diretti" del *dominus*<sup>31</sup>. In tale ambito erano ricompresi sia i casi in cui il padrone avesse specificamente autorizzato una determinata iniziativa od affare sia i casi in cui, incaricando il sottoposto di amministrare un segmento del suo patrimonio, ne avesse implicitamente autorizzato tutti gli atti di gestione. In entrambi, nei confronti dei *domini* i terzi potevano esercitare azioni giudiziarie che normalmente i magistrati non accordavano, e che la dottrina suole indicare con il nome di *actiones adiecticiae qualitatis*<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Discorso, questo, come si sa, riferibile già alle prime macchine, di più rudimentale invenzione.

<sup>31</sup> Quali i servi non potevano essere, in quanto persone non libere, per non dire del fatto che l'istituto della rappresentanza diretta, di per sé intesa, nel diritto romano non esiste. Ciò non ha impedito a certa dottrina moderna di ipotizzarne l'applicabilità al caso dei robot; ma vedi sul punto, per esempio, i calzanti rilievi di G. TADDEI ELMI, *Soggettività*, cit., § 4.2. Più in generale, vedi per esempio M. MICELI, *Studi sulla "rappresentanza" nel diritto romano*, I, Milano, 2008, *passim*.

<sup>32</sup> Si è soliti denominare tali azioni, rilevanti dal diritto pretorio, *adiecticiae qualitatis*, o adietizie, in quanto nella relativa formula prefigurata dal magistrato nell'editto era previsto che al nome del convenuto, ossia il *dominus*, unico passivamente legittimato, si aggiungesse quello del sottoposto, allo scopo di spiegare che da una sua condotta era originato il rapporto obbligatorio. Su tali rimedi processuali, anche singolarmente considerati, vedi per esempio Gai 4.69 ss.; cfr. per esempio, tra i più recenti, A. DI PORTO, *Impresa*, cit., *passim*; M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., pp. 84 ss.; M. MICELI, *Sulla struttura formulare delle 'actiones adiecticiae qualitatis'*, Torino, 2001; EAD., *Studi*, cit., pp. 31 ss., 301 ss.; G. COPPOLA BISAZZA, 'Condictio' e azioni adietizie, in Φιλία. *Scritti per G. Franciosi*, I, a cura di F.M. d'Ippolito, Napoli, 2007, pp. 587 ss.; EAD., *Dallo 'iussus domini' alla 'contemplatio domini'*. *Contributo allo studio della storia della rappresentanza*, Milano, 2008; R. PESARESI, *Ricerche sul 'peculium' imprenditoriale*, Bari, 2008; M.J. GARCÍA GARRIDO, *Responsabilidad 'in solidum' en la casuística de la 'actio exercitoria'*, in *Studi A. Metro*, III, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano, 2010, pp. 1 ss.; L. PARENTI, *Sull'inerenza dell' 'exercitio navis' del 'servus' al 'peculium'*, in *Quaderni lupiensis di storia e diritto*, 2, 2012, pp. 91 ss.; A. PETRUCCI, *Idee 'vecchie' e 'nuove' sulle*

Nel primo caso, grazie ad un atto di preposizione del proprietario il servo era stato chiamato a curare tutte le attività direttamente o indirettamente inerenti all'esercizio di un'impresa marittima o di terra<sup>33</sup> ovvero al compimento di una singola operazione commerciale<sup>34</sup>. Perché il padrone si assumesse la responsabilità degli atti compiuti dal sottoposto-preposto era importante che l'oggetto dell'impresa o dell'operazione in questione, insomma i limiti entro i quali lo schiavo poteva entrare nel commercio per conto di lui fossero debitamente portati a conoscenza di tutti gli interessati (ad esempio, mediante adeguate affissioni fatte negli stabilimenti aziendali), dato che solo entro quei limiti essi potevano ritenersi a ciò autorizzati. Ebbene, in prospettiva attuale o futura, non abbiamo troppe difficoltà ad immaginare che anche un'intelligenza artificiale, una sorta di robot d'affari sia incaricato di gestire un ramo d'impresa, o un unico importante affare, purché chi lo avvicina sia messo perfettamente in grado di sapere (tramite quello che per esempio legge sul corpo stesso della macchina o nei locali in cui essa opera) che cosa l'intelligenza può trattare e che cosa no.

Nel secondo caso, col consenso del padrone, al servo era attribuita l'amministrazione di una parte del suo patrimonio, detto *peculium*<sup>35</sup>, e ciò avveniva con una certa autonomia, trovando essa un limite soltanto, per così dire, nell'ammontare del peculio stesso, ossia nel valore dei beni sommato a quello dei crediti. Qualche volta la gestione del fondo peculiare si combinava con l'esercizio di un'attività d'impresa<sup>36</sup>, ma anche di questo, come

---

*attività imprenditoriali gestite all'interno di un peculio*, in *BIDR*, 106, 2012, pp. 296 ss.; A. CASSARINO, *Il 'vocare in tributum' nelle fonti classiche e bizantine*, Torino, 2018.

<sup>33</sup> Circostanze alle quali erano rispettivamente applicabili le *actiones exercitoria* e *institoria*. Su di esse, vedi la letteratura appena citata, alla nota precedente; vedi anche, per dei modelli di formula, D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano*<sup>2</sup>, Padova, 1999, p. 79 s.

<sup>34</sup> Circostanza alla quale era applicabile l'*actio quod iussu*. Su di essa, vedi la letteratura analogamente citata alla nota 32; vedi anche, per la relativa formula, D. MANTOVANI, *Le formule*, cit., p. 81.

<sup>35</sup> Circostanza alla quale era applicabile l'*actio de peculio*. Su di essa, vedi ancora la letteratura citata alla nota 32; vedi anche, per dei modelli di formula, D. MANTOVANI, *Le formule*, cit., p. 81 s.

<sup>36</sup> Circostanza alla quale era applicabile l'*actio tributoria*. Su di essa, vedi sempre la letteratura citata alla nota 32; vedi anche, per la relativa formula, D. MANTOVANI, *Le formule*, cit., p. 80 s. Il regime di tale azione si differenziava da quello, più generico, carat-

dell'oggetto del peculio, i terzi dovevano essere messi al corrente. Nei limiti dell'attivo del *peculium* il *dominus*, che ovviamente ne rimaneva l'unico titolare sul piano del diritto, poteva essere chiamato a rispondere nei riguardi dei soggetti con cui il sottoposto era venuto a contatto, anche se poi si ammise che fosse comunque citabile in giudizio in caso di qualsiasi ingiustificato arricchimento<sup>37</sup>. Ebbene, in prospettiva attuale o futura<sup>38</sup>, neppure in questo frangente abbiamo troppe difficoltà ad immaginare che un ricco possidente possa affidare le cure del suo cospicuo patrimonio in parte ad amministratori umani, in parte magari ad amministratori cibernetici, e che tramite quest'ultimi si obblighi solo entro i limiti del valore dei beni di cui sono incaricati di occuparsi, mettendo sempre gli estranei interessati nelle condizioni di averne in qualche modo contezza.

---

terizzante l'*actio de peculio*, perché in questo caso i "crediti" (naturali, ovviamente) che il *dominus* poteva trovarsi a vantare verso il peculio non erano da ritenersi privilegiati rispetto a quelli vantati da terzi, ma con questi "concorrevano", per così dire, in condizioni di parità; in pratica, erano diversi i criteri in base ai quali si calcolava l'attivo del peculio stesso.

<sup>37</sup> Di solito, in connessione alla gestione di un peculio, ma, al limite, anche indipendentemente da esso. Il rimedio processuale alla fine approntato dal pretore, in ciò assistito dalla giurisprudenza, si chiamò infatti *actio de peculio et de in rem verso*, sul quale vedi la letteratura citata alla nota 32; vedi anche, per dei modelli di formula, D. MANTOVANI, *Le formule*, cit., p. 81 s.

<sup>38</sup> Va infatti innanzi tutto notato che gli studiosi di intelligenza artificiale (vedi ad esempio, per tutti, P.F. ZARI, *Intelligenza*, cit., testo e note 107-110) hanno, talora, espressamente evocato l'istituto romano del *peculium*, come più o meno utile termine di paragone, ma senza a nostro avviso comprenderne appieno la funzione, che era quella di costituire un fondo a gestione separata, e non di riconoscere una qualche soggettività allo schiavo, secondo quanto giustamente rilevano G. TADDEI ELMI, *Soggettività*, cit., § 4.1; M. SCIALDONE, *Il ritorno*, cit. (interessanti, peraltro, le riflessioni di U. PAGALLO, *The Law*, cit., pp. 82, 102 ss., 113, 170, che significativamente parla di un 'digital *peculium*' costituito, secondo il modello romano, come una «sort of portfolio» a garanzia dei diritti dei terzi). Di assai più ampio respiro l'approccio di U. RUFFOLO, *Le responsabilità*, cit., p. 99; ID., *La "personalità"*, cit., pp. 214 s., 218, 226 ss., il quale, scervo dalle incomprendimenti sopra contestate, ed anzi riprendendo l'opera di Di Porto, in precedenza ricordato, apprezza - in quanto assistite da azioni - tutte le possibili varianti dell'impiego dei servi nel campo dell'impresa, anche esercitata in forma collettiva, e ne coglie la perfetta simmetria con l'uso strumentale che in questo stesso ambito potrebbe farsi oggi degli schiavi elettronici sapienti.

## 5. L'attività giuridicamente rilevante. I comportamenti illeciti

Ma è il problema dell'attività illecita dello schiavo e degli effetti che ne conseguono che, nella comparazione con le intelligenze artificiali, sembra riscuotere oggi il maggior interesse da parte degli studiosi<sup>39</sup>. Ciò, con particolare riferimento alla responsabilità civile, che dà luogo ad un obbligo di risarcimento, e che però, come si sa, nell'esperienza romana, è congiunta a quella penale, giacché i principali illeciti previsti dall'antico *ius civile* prevedevano anzitutto la comminazione di una sanzione di tipo afflittivo, e non meramente remuneratorio. È sulla disciplina di codeste fattispecie, dette *delicta*<sup>40</sup>, la cui persecuzione restava pur sempre nell'ambito del processo privato, che concentreremo ora la nostra attenzione, rinviando, seppur di poco, l'esame delle fattispecie più gravi, dette *crimina*, regolate dal diritto pubblico.

Alle origini chiunque, schiavo o libero che fosse, senza mettere a repentaglio l'incolumità generale, arrecasse un'offesa all'integrità fisica di un cittadino, non al punto di ucciderlo, ovvero al suo patrimonio, era personalmente assoggettato alla vendetta della vittima e del suo clan di appartenen-

---

<sup>39</sup> Vedi per esempio L. FLORIDI, *Roman Law*, cit., p. 12; ID., in A.D. SIGNORELLI, *L'etica*, cit.; A. POLLI, *Intelligenza*, cit.; M. SCIALDONE, *Il ritorno*, cit.; E. CANTARELLA, *Chi paga*, cit., p. 25; N. BUSTO, *La personalità*, cit., pp. 499 ss.; P.F. ZARI, *Intelligenza*, cit.; F. PROCCHI - T. STRAMBI, *I robot*, cit.; A. BONALDO - G. CUGINI, *Intelligenza*, cit., pp. 39 ss.; U. RUFFOLO, *Le responsabilità*, cit., pp. 95, 99; ID., *Intelligenza*, cit., pp. 156 ss.; ID., *La "personalità"*, cit., pp. 215, 224. Si rammenti peraltro che sul dibattito ha esercitato un notevole impatto la già citata Risoluzione del Parlamento Europeo del 2017 (cfr. *supra*, alla nota 23), che significativamente dispone anche (ma non solo) in materia di responsabilità.

<sup>40</sup> Sulle *obligationes ex delicto* hanno scritto, naturalmente, innumerevoli autori; ma per un'inquadatura di carattere generale, utile anche ad un lettore non romanista, basti qui richiamare, per esempio, E. ALBERTARIO, *'Delictum' e 'crimen' nel diritto romano classico e nella legislazione giustiniana*, Milano, 1923; E. VOLTERRA, *'Delinquere' nelle fonti giuridiche romane*, in *RISG*, 5, 1930, pp. 117 ss.; C. SANFILIPPO, *Gli atti illeciti. Pena e risarcimento. Corso di diritto romano*, Catania, 1960; G. LONGO, *'Delictum' e 'crimen'*, Milano, 1976; M. LAURIA, *Contractus, delictum, obligatio*, in *Studii e ricordi*, Napoli 1983, pp. 620 ss.; M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., pp. 614 ss.; C.A. CANNATA, *Delitto e obbligazione*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana (Atti Copanello 1990)*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 1992, pp. 23 ss.; A. ARNESE, *'Maleficium'. Le obbligazioni da fatto illecito nella riflessione gaiana*, Bari, 2011.

za<sup>41</sup>. Solo in un secondo momento si stabilì che la pena dovesse avere sempre carattere patrimoniale, consistendo cioè in una somma da pagare, oggetto pertanto di un'obbligazione civile che come tale, ovviamente, non poteva che gravare sul *dominus*, non avendo il servo personalità giuridica. In questo importante ambito - la cui disciplina, in tema di danno, fu organicamente rivista dalla celeberrima *lex Aquilia* del 286 a.C.<sup>42</sup>, dalla quale si fece discendere l'esperibilità di un'azione mista, dalla valenza sempre e comunque anche risarcitoria<sup>43</sup> - si concesse però al padrone dello schiavo, che avesse agito in completa autonomia<sup>44</sup>, di estinguere egualmente l'obbligazione senza versare alcunché, ossia consegnando il servo *in facultate solutionis*<sup>45</sup>. La ra-

---

<sup>41</sup> In proposito, ci sia permesso di rinviare a L. FRANCHINI, *Alle origini di negozio e processo: l'autotutela rituale*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese*, I, Padova, 2012, pp. 161 ss.

<sup>42</sup> Riguardo alla quale vedi ancora G. VALDITARA, *Damnum*, cit., spec. pp. 5 ss.; vedi anche per esempio, tra i più recenti, L. DE SANTI, *La legge Aquilia. Tra 'verba legis' e interpretazione giurisprudenziale*, Torino, 2015.

<sup>43</sup> Sulla dialettica tra azioni penali, reipersecutorie, miste vedi ancora la letteratura citata alla nota 40; vedi qui in particolare, per tutti, ad esempio P. VOCI, *Risarcimento e pena privata nel diritto romano classico*, Milano, 1939; ID., *Azioni penali e azioni miste*, in *SDHI*, 64, 1998, pp. 1 ss.; M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., p. 628 s.; G. VALDITARA, *Damnum*, cit., spec. pp. 42 ss., 55 ss., 75 ss.; U. VINCENTI, *Categorie del diritto romano. L'ordine quadrato*, Napoli, 2014, pp. 248 ss.

<sup>44</sup> Se invece lo schiavo avesse agito in concorso col suo padrone, o su impulso di lui, nessuna *noxae deditio* avrebbe avuto effetto liberatorio. Sul punto, molto illuminanti i pur sintetici rilievi di M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., p. 620; vedi anche gli autori menzionati alla nota successiva, alcuni dei quali espressis precisis su questo argomento.

<sup>45</sup> In merito alla dazione nossale, nell'assetto di un rapporto dogmaticamente ricostruibile nei termini della odierna obbligazione facoltativa, vedi Gai 4.75 ss.; cfr. qui per esempio B. BIONDI, *Le 'actiones noxales'*, Cortona, 1925; G. PUGLIESE, *Appunti in tema di azioni nossali*, in *Scritti F. Carnelutti*, Padova, 1950, pp. 113 ss.; ID., *Obbligazione del capo famiglia e responsabilità diretta del colpevole nel regime della nossalità*, in *Studi E. Albertario*, I, Milano, 1953, pp. 233 ss.; H. LÉVY-BRUHL, *Sur l'abandon noxal*, in *Mélanges P. Meylan*, I, Lausanne, 1963, pp. 193 ss.; B. ALBANESE, *Sulla responsabilità del 'dominus sciens' per i delitti del servo*, in *BIDR*, 70, 1967, pp. 119 ss.; F. SERRAO, *Responsabilità per fatto altrui e nossalità*, in *BIDR*, 73, 1970, pp. 125 ss.; M. KASER, *'Noxae dedere' oder 'noxae dare'*, in *ZSS*, 87, 1970, pp. 445 ss.; G.L. FALCHI, *Ricerche sulla legittimazione passiva alle azioni nossali*, Milano, 1976; G. TILLI, *'Dominus sciens' e 'servus agens'*, in *Labeo*, 23, 1977, pp. 16 ss.; M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., pp. 519, 620 s.; M.F. CURSI, *Tra responsabilità per fatto altrui e logica della nossalità: il problema della cosiddetta 'exceptio noxalis'*, in *Φύλια. Scritti per G. Franciosi*, cit., pp. 657 ss.; R. FERCIA, *La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano*, Padova,

tio di tale responsabilità, detta nossale, va individuata nel rigurgito della regolamentazione ancestrale, che prescriveva dover essere la rappresaglia direttamente esercitata sulla persona fisica del colpevole; ma forse non soltanto. I giuristi romani erano evidentemente poco inclini ad accettare l'idea che i comportamenti del sottoposto potessero costare al *dominus* più di quanto il sottoposto stesso economicamente valesse<sup>46</sup>, e gli consentivano di liberarsi da ogni impegno sbarazzandosene, ché a quel punto il creditore avrebbe potuto soddisfarsi come meglio voleva, infierendo su di lui magari anche con lo sfruttarne al massimo ogni possibile forza-lavoro.

Ora, non vi è dubbio che anche al giorno d'oggi, o di domani, la responsabilità per i danni arrecati da una macchina (per ipotesi un veicolo automatizzato, privo di guidatore, che abbia provocato un incidente<sup>47</sup>) debba essere imputata al proprietario di essa, con un rigore che quasi rasenta la responsabilità oggettiva, secondo linee normative che, pur se non ovviamente in riferimento alle intelligenze artificiali, già si intravedono nel disposto degli artt. 2043 ss. del codice civile<sup>48</sup>. Tuttavia dal diritto romano ci proviene un'altra lezione, che a nostro avviso non merita di essere presa solo giocosamente<sup>49</sup>

---

2008, pp. 248 ss.; P. GRÖSCHLER, *Considerazioni sulla funzione della responsabilità nossale in diritto romano*, in *Studi A. Metro*, cit., pp. 195 ss.; M. SARGENTI, *Interrogatio in iure, iudicium noxale, iudicium sine noxae deditione*, e ID., *Limiti, fondamento e natura della responsabilità nossale in diritto romano*, entrambi in *Scritti di M. Sargenti (1947-2006)*, a cura di F. Pergami, Napoli, 2011, rispettivamente pp. 37 ss. e pp. 129 ss.; A. ARNESE, *Maleficcium*, cit., pp. 45 ss., 73 ss.

<sup>46</sup> Se ne avvede, acutamente, U. RUFFOLO, *La "personalità"*, cit., p. 215, che parla del valore venale dello schiavo come una sorta di «massimale», di «capitale di rischio», di «tetto massimo al danno risarcibile».

<sup>47</sup> È in effetti questo, in generale, l'esempio più frequentemente addotto, anche dagli studiosi citati *supra*, alla nota 39, perché si tratta di una macchina già inventata; ma vedi qui in particolare U. RUFFOLO, *Intelligenza*, cit., pp. 153 ss., spec. 156 ss., scritto espressamente dedicato all'argomento, con riferimenti al diritto romano.

<sup>48</sup> Alludiamo in particolare all'art. 2049, concernente la responsabilità di padroni e committenti, e all'art. 2052, concernente il danno cagionato da animali (il quale fra l'altro, nel diritto romano, poteva essere riparato a seguito dell'esercizio di un'azione anch'essa nossale, detta *de pauperie*). Cfr. per esempio M. SCIALDONE, *Il ritorno*, cit.; U. RUFFOLO, *Le responsabilità*, cit., p. 95; ID., *Intelligenza*, cit., p. 157.

<sup>49</sup> Il rischio di forzature, giustificabili solo a mo' di scherzo, è avvertito da E. CANTARELLA, *Chi paga*, cit., p. 25, la quale, più esattamente, considera risibile uno scenario così descritto: «... cosa direbbero i creditori di somme enormi vedendosi recapitare dei

in considerazione: ossia che sull'attuale titolare del robot, specie nel caso in cui si accerti la sua disponibilità a disfarsene<sup>50</sup>, non può esser fatto gravare un peso potenzialmente illimitato, ma semmai un peso che trovi per così dire il suo massimo in qualcosa che ha a che fare col "valore intrinseco" della macchina<sup>51</sup>, con la sua normale e prevista funzione, col modo in cui è stata, o avrebbe dovuto essere, programmata. Come il *dominus* debba essere tutelato, contro il rischio di condotte lesive affatto anomale, è questione di politica legislativa che non spetta a noi risolvere: ma certo già nell'antica Roma esisteva la garanzia per i vizi occulti della cosa, schiavo compreso<sup>52</sup>; esisteva anche la possibilità di esercitare l'*actio servi corrupti*<sup>53</sup>, contro gli estranei che avessero esercitato sugli altrui sottoposti un condizionamento mentale tale da recare nocumento ai loro padroni. Ci sembra che il primo degli esempi addotti arieggi la figura del moderno venditore<sup>54</sup> di macchine intelligenti; il secondo, forse, quella del programmatore<sup>55</sup>.

---

vecchi robot usati, di poco valore, e di cui non avevano alcun bisogno? La regola andrebbe quantomeno seriamente rivista».

<sup>50</sup> Non tanto, quindi, a beneficio del danneggiato - al quale pur nulla teoricamente vieta di riconoscere un diritto in tal senso -, quanto piuttosto a beneficio di qualsiasi altra persona, fisica o giuridica, che la legge per ipotesi indichi come interessata (il programmatore o il produttore, o le relative categorie di appartenenza, o determinate amministrazioni e centri di ricerca, o ancora l'autorità di pubblica sicurezza, quando si tratti di macchine da ritenersi realmente pericolose, e quindi da sottrarsi ad ogni possibile ulteriore utilizzo: misura, quest'ultima, sulla quale, abbia una finalità preventiva o anche repressiva, torneremo fra breve, nel testo).

<sup>51</sup> Secondo un'intuizione che già affiora in U. Ruffolo, riportato *supra*, alla nota 46.

<sup>52</sup> Cfr. *supra*, § 3.

<sup>53</sup> Su di essa, vedi per esempio B. ALBANESE, *Actio servi corrupti*, in *AUPA*, 27, 1959, pp. 5 ss.; G. LONGO, *D. 11.3*, in *BIDR*, 64, 1961, pp. 199 ss.; M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., p. 627; B. BONFIGLIO, *Corruptio servi*, Milano, 1998; C. VENTURINI, *'Bis idem exigere' e 'corruptio servi': un'ipotesi particolare*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti A. Burdese*, IV, a cura di L. Garofalo, Padova, 2003, pp. 403 ss.; P. CERAMI, *'Corruptio filii familias' ed 'aestimatio' del 'quanti ea res erit' nel 'iudicium de servo corrupto' (D. 11.3.14.1 Paul. 19 ad ed.)*, in *Scritti G. Melillo*, a cura di A. Palma, Napoli, 2009, pp. 203 ss.

<sup>54</sup> Nonché del produttore, che nell'ambito della filiera commerciale è anche, naturalmente, il primo venditore, dato che ha immesso la macchina sul mercato. In materia di responsabilità del produttore esiste, già oggi, come si sa, una normativa speciale (dettata dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, attuativo della direttiva CEE n. 85/374, e poi rifluita negli artt. 114-127 del Codice del Consumo), che è talora invocata dagli studiosi del tema oggetto del presente saggio (vedi per esempio L. FLORIDI, *Roman Law*, cit., p. 12;

Vi erano poi delle circostanze in cui, come si diceva, la persona di condizione servile incorreva in *crimina* (omicidi, sedizioni e congiure, tradimenti in tempo di guerra, etc.)<sup>56</sup>, ossia in reati ben più gravi, la cui repressione non poteva certo essere lasciata alla discrezione delle vittime o della loro cerchia. In questi casi l'autorità pubblica innescava un procedimento che poteva condurre alla messa a morte dello schiavo criminale<sup>57</sup>, al quale, privo com'era anche di capacità processuale, non si riconosceva alcun diritto di difesa<sup>58</sup>. L'unico limite all'attività persecutoria dello stato era rappresentato, se vogliamo, dal contrapposto interesse del proprietario incolpevole<sup>59</sup> a preservare un proprio bene, mai del tutto trascurabile nell'ottica giuridica romana, ma in simili frangenti senz'altro sacrificabile.

È lecito pensare che anche in epoca odierna o in un prossimo futuro il robot che abbia perpetrato reati tanto gravi, sempre perseguibili d'ufficio<sup>60</sup>, possa essere senza eccezioni sottratto al suo titolare e assoggettato dal potere pubblico alle misure che saranno ritenute più idonee a metterlo in condizioni di non nuocere più, quali la disattivazione o addirittura la sua completa di-

---

ID., in A.D. SIGNORELLI, *L'etica*, cit.; A. POLLI, *Intelligenza*, cit.; F. PROCCHI, in T. STRAMBI, *I robot*, cit.), ma che non è nostro compito esaminare in questa sede.

<sup>55</sup> Il quale ha creato il software e/o gli algoritmi, secondo quanto, analogamente, osservato dagli autori riportati alla nota precedente; vedi anche per esempio A. BONALDO - G. CUGINI, *Intelligenza*, cit., pp. 39 ss.

<sup>56</sup> Per un inquadramento di carattere generale del sistema dei *crimina*, in quanto distinti dai *delicta*, e sulla relativa repressione penale, vedi ad esempio B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1990; vedi anche, almeno in parte, la letteratura riportata *supra*, alla nota 40.

<sup>57</sup> Sulla condanna a morte e sulla sua esecuzione, che, ove non fosse nuovamente affidata al suo padrone, nei confronti degli schiavi avveniva sempre con le modalità più atroci (una per tutte: la crocefissione), vedi ancora per esempio B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., spec. pp. 114 ss.; cfr. per esempio A. WATSON, *Roman Slave*, cit., pp. 115 ss.

<sup>58</sup> Vedi in proposito la notazione, per esempio, di M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., p. 83.

<sup>59</sup> Giacché, non avendo ispirato l'azione dello schiavo, né essendone per ipotesi neppure a conoscenza, fosse scevro da ogni responsabilità criminale.

<sup>60</sup> Questo, pur con la precisazione che la nostra distinzione tra reati perseguibili d'ufficio e a querela di parte non corrisponde, se non vagamente, a quella romana tra crimini e delitti.

struzione. Ciò, restando impregiudicata ogni questione relativa ad eventuali responsabilità del produttore e del programmatore<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup> Sempre nel presupposto, di cui già dicevamo, che nessuna responsabilità fosse invocabile nei confronti del proprietario stesso della macchina.

# DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

## Numeri Speciali

- 2016      **LO STATUTO ETICO GIURIDICO DEI CAMPIONI BIOLOGICI UMANI**  
a cura di Dario Farace
- 2017      **IL MERCATO UNICO DIGITALE**  
a cura di Gianluca Contaldi
- 2018      **LA RICERCA SU MATERIALI BIOLOGICI DI ORIGINE UMANA:  
GIURISTI E SCIENZIATI A CONFRONTO**  
a cura di Alberto M. Gambino, Carlo Petrini e Giorgio Resta
- 2019      **LA TASSAZIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE TRA SVILUPPI RECENTI  
E PROSPETTIVE FUTURE.**  
a cura di Alessio Persiani

La rivista “Diritto Mercato Tecnologia” intende fornire un costante supporto di aggiornamento agli studiosi e agli operatori professionali nel nuovo scenario socio-economico originato dall’interrelazione tra diritto, mercato e tecnologia, in prospettiva interdisciplinare e comparatistica. A tal fine approfondisce, attraverso studi nei settori privatistici e comparatistici, tematiche afferenti in particolare alla proprietà intellettuale, al diritto antitrust e della concorrenza, alle pratiche commerciali e alla tutela dei consumatori, al biodiritto e alle biotecnologie, al diritto delle comunicazioni elettroniche, ai diritti della persona e alle responsabilità in rete.

